

STATUTO DELLA SOCIETA' IN HOUSE

Art. 1) Costituzione, denominazione e durata

Allegato "A"
Rep.n.8759
Racc.n.5382

È costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata
"ACI TECNO SERVIZI S.R.L." con durata stabilita fino al
31.12.2060, salvo proroga.

La Società è strumentale all'attività dell'Ente pubblico Auto-
mobile Club di Caltanissetta; la Società opera in regime di in
"house providing"; la stessa è pertanto soggetta al "controllo
analogo" da parte del socio Automobile Club Caltanissetta ai
sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, del
presente Statuto e del Regolamento di Governance delle società
partecipate dall'AC Caltanissetta.

Art. 2) Sede

La Società ha sede in Caltanissetta, all'indirizzo comunicato
al Registro delle imprese a norma dell'art. 111 terdecies
delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. È facoltà
dell'Organo Amministrativo istituire filiali, succursali o al-
tre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale
nell'ambito dello stesso Comune. La Società potrà operare e-
sclusivamente nel territorio della Provincia \ Città Metropo-
litana di Caltanissetta ed istituire in questo territorio fi-
liali, succursali, agenzie e sedi secondarie, osservate le di-
sposizioni di Leggi al riguardo.

Art. 3) Capitale sociale

Il Capitale Sociale è di € 10.000,00 (diecimila/00) diviso in

quote a norma di Legge ed è interamente detenuto dall'AC Caltanissetta. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2470 cod. civ. relative alle società con socio unico.

Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

Il Capitale Sociale può essere aumentato a pagamento anche mediante nuovi conferimenti in natura. In tal caso non spetta ai soci il diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute, ma i soci che eventualmente non abbiano consentito alla deliberazione hanno diritto di recedere dalla Società a norma dell' art. 2473 cod. civ.

In deroga al disposto di cui all'art. 2464, comma 3, cod. civ., in sede di aumento di capitale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e tali da consentire l'acquisizione in Società di qualsiasi elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa. I soci potranno eseguire versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Il rimborso dei finanziamenti è in ogni caso sottoposto a quanto previsto dall'art. 2467 del codice civile. Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci ove

esistente, o quello risultante dal R.I.

Art. 4) Oggetto

La Società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

La Società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni partecipanti al capitale sociale che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, ed ha ad oggetto, anche contestualmente

1) l'AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI all'Automobile Club Caltanissetta ed in particolare:

a) servizi di promozione associativa per conto dell'AC Caltanissetta e di comunicazione verso i soci;

b) servizi di supporto all'organizzazione di manifestazioni sportive automobilistiche dell'AC Caltanissetta;

c) servizi amministrativi a favore dell'AC Caltanissetta;

d) ogni altro servizio strumentale all'attività istituzionale dell'AC Caltanissetta.

2) la PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi mer-desimi, ed in tale ambito può svolgere le seguenti attività:

a) curare l'attività di assistenza automobilistica a favore dei soci e degli utenti privati, aziende ed altri operatori professionali nei settori dell'automotive al fine di favorire lo sviluppo della mobilità;

b) promuovere l'attività sportiva automobilistica ai sensi dell'art.4 lett. e) dello statuto dell'ACI e degli Automobile Club;

c) favorire la promozione e sviluppo del turismo nazionale ed internazionale ai sensi dell'art.4 lett. d) dello Statuto dell'ACI e degli Automobile Club, fornendo l'assistenza necessaria ai soci e all'utenza, in aderenza ai progetti istituzio-nali della Federazione ACI;

d) promuovere la formazione nel campo dell'educazione e sicu-rezza stradale, nel rispetto della normativa di settore vigen-te, in aderenza ai progetti istituzionali nazionali della Fe-derazione ACI.

La società potrà anche, esclusa ogni attività nei confronti del pubblico, concedere avalli e fidejussioni e garanzie di ogni genere nei confronti di chiunque, per obbligazioni e de-biti di terzi anche non soci, nonché compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare od immobi-liare che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria

per il conseguimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa la prestazione di attività professionale rientrante tra quelle previste dalla legge 23 novembre 1939 n.1815, nonché l'attività di intermediazione mobiliare disciplinata dal D.lgs.58/98.

Potrà infine, sempre esclusa ogni attività nei confronti del pubblico, assumere o cedere sia direttamente che indirettamente interessenze o partecipazioni in società enti od imprese costituiti o costituendi aventi oggetto analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio, ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, nei limiti di quanto consentito dalla natura della Società che opera in regime in house providing.

L'atto deliberativo di queste ultime operazioni deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali dell'AC Caltanissetta.

Nell'atto deliberativo devono essere evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse impiegate, nonché di gestione diretta o indiretta dell'attività.

La Società uniforma le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le fina-

lità istituzionali dell'Ente pubblico socio. Essa è sottoposta, attraverso gli strumenti e le procedure del controllo analogo, all'influenza determinante dell'amministrazione aggiudicatrice, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative.

La società, nella sua attività e nel suo funzionamento, adotta atti e assume comportamenti conformi alla normativa sulle società in house delle pubbliche amministrazioni e opera nel rispetto, per quanto non diversamente disposto dalle procedure di cui all'art.10 del presente Statuto, delle regole contenute nel "Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC Caltanissetta".

Nell'esercizio delle sopra esposte attività, la società agirà nell'osservanza delle prescrizioni di legge vigenti in materia, nonché di eventuali licenze o permessi che verranno rilasciati dalle competenti Autorità, e si avvarrà altresì ove ne sia il caso, dell'opera di professionisti abilitati all'esercizio delle professioni protette.

La Società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

L'Organo di Controllo, attesta mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato realizzato dalla Società, nell'anno precedente, per i servizi e attività svolti per conto del socio pubblico.

Art. 5) Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di Controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale) o Revisore Legale.

Art. 6) Competenze dell'assemblea

L'Assemblea rappresenta i soci della Società, ed è costituita dai loro legali rappresentanti, che operano in tale qualità e nei limiti delle competenze loro spettanti ai sensi del presente statuto e delle altre norme di legge.

L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente Statuto, sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'Organo Amministrativo.

Sono riservate alla competenza dei soci mediante deliberazione dell'assemblea ai sensi del successivo art. 10, le seguenti materie:

- 1) Approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la determinazione del loro compenso nonché la loro sostituzione;

3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dalla legge;

4) la nomina e la revoca dei liquidatori;

5) le modificazioni dell'atto costitutivo;

6) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci sono, altresì competenti sugli argomenti, che uno o più amministratori oppure tanti soci che rappresentano, almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste nel presente articolo ed il voto ha valore in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) mediante deliberazione assembleare ai sensi del successivo art. 10) con le maggioranze ivi indicate;

b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino, con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; a tal fine gli amministratori devono inviare ad ogni socio, comunicazione scritta, a mezzo. lettera Raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata, telegramma, fax o e-mail; contenente l'oggetto della decisio-

ne e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, la astensione del socio è valutata come voto negativo;

3) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purché dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la documentazione da cui i risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare. È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 7) Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea può essere fatta mediante lettera Raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata, fax o e-

mail, da spedire ai soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza, nel domicilio, al numero di fax o all'indirizzo e-mail, risultante dal libro soci. Tale termine potrà essere ridotto a due giorni, quando l'avviso di convocazione contenga motivazioni di urgenza. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, oppure altrove, purché in territorio italiano.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società. L'assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi previsti dai numeri 5) e 6) del precedente art. 6) l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti.

L'intervento alle assemblee può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti siano correttamente identificati e sia loro consentito di seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione sugli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale e tutti gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nomi-

nati, sono presenti o informati della riunione, purché nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione dell'argomento.

In caso di loro assenza, dal verbale dovrà risultare, per dichiarazione del Presidente, che gli amministratori, i sindaci o il revisore sono stati comunque informati della riunione.

Art. 8) Amministratori

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o in alternativa, onde consentire la presenza nell'organo di membri in possesso di requisiti o titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività sociale ovvero assicurare adeguata rappresentanza di interessi considerata la natura associativa dell'AC Caltanissetta, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre Amministratori incluso il Presidente. Il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe gestionali ad un amministratore delegato, il quale si intende munito di tutti i poteri delegatigli dal Consiglio ad eccezione di quelli che sono indelegabili per legge ai sensi degli artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2056 bis.

Gli amministratori, nominati dall'assemblea, durano in carica per il periodo stabilito dall'atto di nomina e comunque per un massimo di tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal D.L. 16 maggio 1994

n. 293, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla legge 190/2012 e al Dlgs n.39/2013.

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Gli amministratori sono revocabili dai soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente, fermi restando:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva

l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali ;d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 9) Amministrazione e controllo analogo

L'Organo amministrativo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita all'assemblea dei soci ai sensi di legge e dell'art. 6) del presente statuto e ferme rimanendo le procedure autorizzative previste dall'art.10 dello Statuto per l'esercizio del "controllo analogo" da parte dell'AC Caltanissetta.

L'organo amministrativo esercita inoltre, a titolo non esauritivo, i seguenti poteri:

- definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità,

l'attuazione del Regolamento di Governance e delle direttive dell'AC Caltanissetta. In ogni caso, l'organo amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;

- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della Società, in coerenza con il Regolamento di Governance e con le direttive emanate dall'AC Caltanissetta;

- valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;

- definisce, in coerenza con i processi di pianificazione dell'AC Caltanissetta espressi dal Piano della Performance dell'ACI e degli AA.CC., le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue controllate, esamina e approva i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione;

- riceve dal presidente, dall'amministratore delegato o,

ove previsto dallo Statuto, dal direttore generale, in occasione delle riunioni del consiglio, e comunque con periodicità semestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate delle Società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del consiglio;

- valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dal presidente, dall'amministratore delegato o, ove previsto dallo Statuto, dal direttore generale; esamina i resoconti periodici di gestione e ne valuta i risultati rispetto al budget; recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali dell'AC Caltanissetta sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;

- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;

- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui al Titolo 8 del Regolamento di Governance dell'AC Caltanissetta;

- formula proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;

- esamina e delibera sulle altre questioni che il presidente, l'amministratore delegato o, ove previsto dallo Statuto, il direttore generale, ritengano opportuno sottoporre

all'attenzione del consiglio;

- delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle Società controllate;

- predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;

- predispone annualmente e presenta all'assemblea dei soci, contestualmente al bilancio dell'esercizio, una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti, dando conto delle ragioni della mancata/incompleta integrazione degli eventuali ed ulteriori strumenti di governo societario con quanto disposto dal Regolamento di Governance e dalla normativa applicabile;

- istituisce e sopprime sedi secondarie;

- adegua lo statuto a disposizioni normative;

- assicura un adeguato flusso informativo secondo le procedure previste dal Regolamento di Governance dell'AC Caltanissetta e, per quanto attiene al controllo analogo, dall'art. 10 del presente Statuto.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo si riunisce nella sede sociale, o altrove, purché in Italia, su convocazione da parte del Presidente o di chi ne fa le veci mediante avviso raccomandato o altro mezzo idoneo inviato ai componenti del consiglio stesso e del collegio sindacale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

Sarà inoltre convocato quando ne facciano richiesta per iscritto al Presidente almeno un consigliere o un sindaco o il revisore. L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti siano correttamente identificati e sia loro consentito di seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione sugli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

La rappresentanza generale, della società, sia sostanziale che processuale, può essere attribuita all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di amministrazione collegiale.

L'organo amministrativo può nominare direttori o procuratori speciali per il compimento di singoli atti nei limiti dei suoi

poteri.

Le eventuali limitazioni, ai poteri di rappresentanza degli amministratori stabilite nell'atto di nomina saranno rese pubbliche contestualmente alla nomina stessa.

Art.10) Modalità di esercizio del controllo analogo

Nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'Automobile Club Caltanissetta, il socio esercita sulla Società, controlli "ex ante" sugli indirizzi e obiettivi, controlli "contestuali" per la verifica, nel corso dell'anno, dell'andamento della gestione e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi nonché del rispetto delle procedure e controlli "ex post" sul raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché sulla regolare esecuzione dei servizi affidati.

Il controllo "ex ante" è esercitato dal socio in fase di pianificazione ed elaborazione del budget anche con le modalità e le procedure di cui al Titolo 6 del predetto Regolamento di Governance. La Società presenta, unitamente al budget, il piano delle attività riportando nello stesso il dimensionamento dei servizi e delle attività oggetto dell'affidamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice partecipante al capitale sociale con indicazione degli elementi qualitativi e quantitativi sulla base dei quali è stato predisposto il budget nonché delle modalità operative che si intendono adottare per le prestazioni da rendere unitamente ai fabbisogni di personale e

alla pianificazione degli acquisti di importo superiore a quarantamila euro.

La Società è tenuta a conformare il budget, il piano delle attività e la gestione operativa, alle eventuali direttive emanate dall'AC socio in forza del vigente "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese" adottato dall'AC Caltanissetta ai sensi della L.125/2013.

Il controllo contestuale è realizzato attraverso adeguate procedure e flussi informativi tra il socio e la Società in house volti ad assicurare, in corso di gestione e con le modalità definite all'art. 6.3 del predetto Regolamento di Governance, la coerenza tra budget delle società e report economici, finanziari e patrimoniali infrannuali, la coerenza tra piano annuale delle attività e gli stati di avanzamento periodici nonché il mantenimento degli standard qualitativi e i livelli di servizi prefissati.

Il controllo analogo contestuale è inoltre esercitato con le modalità di cui al Titolo 8 del predetto Regolamento di Governance per le operazioni qualificate "rilevanti" ai sensi dell'art. 8.2 del medesimo Regolamento.

Nel corso della gestione, la Società deve inoltre trasmettere semestralmente al Responsabile Trasparenza e Anticorruzione dell'AC Caltanissetta un rapporto sullo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza

e anticorruzione.

Il Consiglio Direttivo del socio AC Caltanissetta può, su segnalazione del proprio Direttore, inibire all'organo amministrativo della Società in house il perfezionamento di atti e negozi giuridici e di porre in essere attività che lo stesso ritenga contrari all'interesse dell'AC Caltanissetta. Il Presidente dell'AC Caltanissetta infine può disporre, in qualsiasi momento, controlli ispettivi sulla gestione della Società in house.

Il controllo ex post è esercitato dall'AC Caltanissetta sulla Società in house attraverso i seguenti iter procedurali e flussi informativi:

- il progetto di bilancio di esercizio, unitamente alle relazioni accompagnatorie inclusa quella sul governo societario, è trasmesso, per il tramite del Direttore dell'AC Caltanissetta, al Consiglio Direttivo del socio almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea della Società in house per le relative indicazioni sull'esercizio del diritto di voto da parte del rappresentante del socio nell'Assemblea della predetta Società;

- il conto economico annuale suddiviso per centro di costo e con evidenza dei costi diretti e indiretti è trasmesso al socio dalla Società in house, al termine di ciascun esercizio;

- la consuntivazione economica annuale dei costi relativi ai servizi resi dalla Società in house al socio in forza dei con-

tratti di servizio, è trasmessa dalla Società al Direttore dell'AC Caltanissetta, al termine di ciascun esercizio, unitamente alla relazione sui risultati raggiunti nell'esecuzione delle attività rispetto al piano con evidenza dei livelli di servizio raggiunti rispetto a quelli previsti;

- i rapporti annuali sulle forniture di beni e servizi di importo superiore a quarantamila euro acquisiti nell'esercizio, sulle procedure di assunzione del personale, sul conferimento e revoca degli incarichi di consulenza e prestazioni d'opera nonché sullo stato degli adempimenti in materia di trasparenza, sono trasmessi al Direttore dell'AC Caltanissetta, al termine di ciascun esercizio.

Art. 11) Organo di controllo o revisore

L'Assemblea nomina un organo di controllo in forma collegiale o monocratica o un revisore, determinandone competenze e poteri, secondo le modalità stabilite dall'art. 6) del presente statuto, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. L'assunzione e/o il mante-

nimento della carica di sindaco o di revisore è subordinata all'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza di cui al codice civile, alla legge 190/2012 e al Dlgs.39/2013.

La revisione legale dei conti sulla Società può essere affidata all'organo di controllo o al revisore.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo o del revisore.

Art. 12) Esercizio annuale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma dell'art. 2478 bis del codice civile e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere elevato a 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, come previsto dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione le ragioni della dilazione. Una copia del bilancio approvato deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese,

entro trenta giorni dalla decisione di approvazione del bilancio.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il prelievo della quota di legge per la costituzione della riserva legale, sono devoluti ai soci in proporzione alle rispettive quote possedute, salvo diversa delibera dei soci.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio, dal giorno in cui diventano esigibili si intendono prescritti a favore della società.

Art. 13) Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'assemblea con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società. Previa eliminazione della causa di scioglimento, la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto, solo dopo 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che sia prestato il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

Art. 14) Direzione e coordinamento

La Società deve indicare la propria eventuale soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento: negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione a cura degli amministratori presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art, 2497 bis, secondo comma, del codice civile.

Art. 15) Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra soci, tra amministratori, tra liquidatori tra i predetti e tra i predetti e la società in dipendenza dei presenti patti sociali, ad eccezione di quelle devolute obbligatoriamente per legge alla competenza dell'Autorità Giudiziaria saranno risolte in via definitiva da un arbitro che dovrà essere designato dal Presidente del Tribunale del luogo ove la Società ha sede, su istanza della parte più diligente. Sede dell'arbitrato sarà Caltanissetta.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando le norme inderogabili del codice di procedura civile.

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso richiamo alle norme di legge in materia.

F.to: Alessi Carlo n.q., Butera Giacomo Giovanni n.q., Frazzetta Dario, Lumia Gianmarco, Cecilia Claudia Romano notaio.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 D.Lgs. 7 marzo 2005

n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Caltanissetta, data dell'apposizione della firma digitale.

Firmato digitalmente: **Cecilia Claudia ROMANO Notaio**

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.